



LETTERA PER IL CLIENTE

28 marzo 2025

Credito ZES Unica 2025: tutte le regole per averlo

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto novità anche per il credito ZES Unica Mezzogiorno: riepiloghiamo i requisiti e le modalità per l'agevolazione

La legge di bilancio 2025 ha esteso il credito ZES Unica Mezzogiorno agli **investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025**, fissando a tal fine un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro.

Vediamo di seguito i dettagli, ma prima il riepilogo delle regole generali.

1) Credito ZES Unica Mezzogiorno: le norme istitutive

L'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (c.d. "ZES unica") che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito è commisurato all'ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, ora appunto esteso con la legge di bilancio anche agli investimenti 2025, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Attenzione al fatto che non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

2) Credito di imposta ZES Unica: che cos'è

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. "Regolamento GBER"), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.



In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica.

In particolare, è previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 ("comunicazione originaria") dovevano inviare all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una comunicazione integrativa, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti, indicati nella comunicazione originaria già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

L'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha modificato l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 113 del 2024 prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione.

Per l'invio della comunicazione integrativa andava utilizzato il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, come aggiornato con il provvedimento 6 novembre 2024 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile è pari al 100% (rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024, e resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024).

Vediamo ora le novità 2025

3) Credito ZES Unica 2025: novità

La legge di bilancio 2025 ha esteso l'agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro.

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate:

- tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese sostenute dal **16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025**, (verosimilmente a tal fine varrà ancora il modello su indicato come aggiornato a fine 2024, ma si attendono conferme),



nonché attestare successivamente (tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (è previsto un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate).

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Studio Denti & Associati

